

b) alcol e bevande alcoliche:

i) bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)

oppure

ii) bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)

oppure

iii) vini tranquilli: 2 litri;

c) profumi: 50 grammi

oppure

acqua di toletta:  $\frac{1}{4}$  di litro o 8 once;

d) caffè: 500 grammi

oppure

estratti e essenze di caffè: 200 grammi;

e) tè: 100 grammi

oppure

estratti e essenze di tè: 40 grammi.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre o di escludere dal beneficio della franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne i prodotti di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 3

Le merci di cui all'articolo 2, che sono oggetto di una piccola spedizione priva di carattere commerciale, in quantità superiore alle quantità previste in tale articolo, sono totalmente escluse dal beneficio della franchigia.

#### Articolo 4

1. Il controvalore dell'euro in moneta nazionale da prendere in considerazione per l'applicazione della presente direttiva è

fissato una volta l'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dal cambio dell'importo in euro previsto all'articolo 1, paragrafo 2, purché tale arrotondamento non sia superiore a 2 EUR.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo della franchigia in vigore al momento dell'adattamento annuo di cui al paragrafo 1, qualora la conversione dell'importo della franchigia espresso in euro comporti, prima dell'arrotondamento di cui al paragrafo 2, una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5 %.

#### Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

#### Articolo 6

La direttiva 78/1035/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

#### Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI